

**VERBALE**

delle deliberazioni del

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Copia**

N. 62

del 26/11/2019

---

OGGETTO: Approvazione assestamento di Bilancio 2019\_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021.

---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

D'ALESSIO Emilio	- Presidente
LONGHI Sauro	- Membro
PANARIELLO Roberto	- “
PIANGERELLI Marco	- “
STAZIO Emiliano	- “

Sono assenti i consiglieri: MONTRESOR Andrea, POLACCO Massimiliano e ROLDI Roberto.

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

---

ha adottato la retroscritta deliberazione

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli

### DELIBERA

- 1) di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 provvedendo ad effettuare le variazioni di Entrata e Uscita agli stanziamenti di competenza degli interventi, così come indicato nei prospetti contabili allegati;
- 2) di approvare gli allegati qui di seguito richiamati che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Bilancio di Previsione assestato per l'annualità 2019 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;
  - Proposta variazione di bilancio (*allegato 1*);
  - Variazione bilancio per il tesoriere (*allegato 2*);
  - Equilibri di bilancio (*allegato 3*);di dare altresì atto:
- 3) che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
- 4) che il bilancio 2019/2021 mantiene la coerenza con l'obiettivo programmatico del pareggio del bilancio;
- 5) che il Piano Programma 2019/2021 viene aggiornato solo sulla parte numerica riferita alle succitate variazioni di entrata e spesa mentre rimane invariato per quanto attiene alla parte descrittiva;
- 6) di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2° del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, del permanere degli equilibri generali di Bilancio 2017;

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con Delibera di Giunta Regione Marche n.1795 del 27/12/2018 la Regione Marche ha approvato il proprio Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 e la ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli, prevedendo, tra gli altri, anche lo stanziamento iniziale per le Aree protette di €1.200.000,00 di cui €1.108.000,00 a copertura delle spese correnti delle aree protette regionali;

Il Decreto del dirigente P.F. n.166 del 03/09/2019 prevede per l'Ente Parco del Conero un contributo di €335.205,13, di cui con DDPF. N. 126 del 21/06/2019 sono stati liquidati a questa amministrazione sino ad oggi €163.931,89.

Considerato che durante le fasi di approvazione del bilancio il servizio Ambiente ha comunicato che in fase di assestamento del bilancio regionale la Regione Marche avrebbe provveduto a stanziare ulteriori fonti per le aree protette regionali aumentando così il contributo per le aree protette regionali sino a €2.000.000,00 come per l'anno 2018.

Dato che:

con delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 06/06/2019 avente per oggetto "*Approvazione Bilancio di previsione 2019\_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019*" L'Ente Parco ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e il relativo Piano programma;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 11 del 06/06/2019 avente per oggetto "*Approvazione e Assegnazione PEG anno 2019\_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011*" è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di parte contabile;

con provvedimento del Commissario Straordinario n. 32 del 30/04/2019 avente per oggetto "*Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2018. Approvazione relazione accompagnatoria dei prospetti di riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale.*" è stato approvato il conto consuntivo anno 2018;

Visto l'art. 175 del D.Lgs.n.267/2000 recante **Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione** recita:

1. *Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

2. *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

3. *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*

c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*

e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*

f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*

g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. *Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

5. *In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*

5-bis. *L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione
- 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
- 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
- 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
- 9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Considerato che l'Ente applica i principi di cui al D.Lgs 118/2011 così come modificati dal D.Lgs. 126/2014 a far data dal 01/01/2016;

Visti:

il comma 3 dell'art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 "Composizione del risultato di amministrazione" come modificato dal D.Lgs 126/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n.05/2019 avente per oggetto: "Approvazione schema di Bilancio di previsione 2019\_2021 e relativo Piano Programma", con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano Programma 2019\_2021 in attuazione del principio contabile concernente la programmazione n. 4/1 del D.Lgs. 126/2014;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Piano Programma, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Considerato che

- sono state avanzate dai responsabili dei centri di spesa alcune richieste di variazione alle previsioni di spesa e alla previsioni di entrata;
- che per quanto sopra si rende necessario provvedere ad apportare alcune variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 relativamente agli stanziamenti in entrate ed in spesa esclusivamente di parte corrente così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione di seguito riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che

- le variazioni apportate non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per legge;
- la presente variazione è coerente con il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali;

Visto che l'Amministrazione ai sensi dell' art. 175, comma 8, D.Lgs 267 del 18.08.2000, ha effettuato la verifica generale di tutte le voci di Entrata e Uscita compreso il fondo di riserva - che resta contenuto nel limite minimo dello 0,30% e massimo del 2% calcolato sul totale spese correnti inizialmente previste in bilancio - al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio ai sensi dell'art.166 del citato decreto;

Considerato, inoltre, che è stata condotta, ai sensi dell'art. 147- quinquies del TUEL una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale dell'attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri di bilancio dopo le variazioni proposte con il presente atto;

Visto il parere contabile con riserva formulato dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria tenuto conto dell'incertezza dell'assegnazione e della liquidazione del contributo considerato quanto sopra menzionato;

Visto il parere favorevole con riserva del Revisore dei Conti espresso con verbale n.....del 22/11/2019 ai sensi dell'art.239, comma1, lett.b) del T.U. n.267/2000 (**allegato 4**);

Visti:

- il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 175 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D.Lgs 118/2011- coordinato con il D. Lgs 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione";
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che a seguito di tali succitate variazioni si è provveduto a:

- 1) aggiornare il Bilancio di Previsione 2019/2021 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e predisporre lo schema per il tesoriere;
- 2) aggiornare il prospetto relativo al rispetto del pareggio del bilancio 2019/2021 annualità 2019;

Ritenuto necessario approvare gli elaborati relativi alla variazione del Bilancio di previsione 2019/2021

annualità 2019;

si ritiene opportuno variare il bilancio di previsione 2019-2021 e di riapprovare contestualmente i seguenti allegati approvati in occasione dell'approvazione del bilancio previsionale:

- A. Bilancio di Previsione come assestato per il 2019 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;
- B. Proposta variazione di bilancio (allegato 1);
- C. Variazione bilancio per il tesoriere (allegato 2) ;
- D. Equilibri di bilancio (allegato 3);

**Previsioni anno 2020 e 2021**

Nell'anno 2020 e 2021 sia per la parte entrata sia per la parte uscita non si sono effettuate variazioni nelle previsioni iniziali.

Il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini

**ENTE PARCO DEL CONERO**

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

---

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Emilio D'ALESSIO

**IL DIRETTORE**  
F.to Marco ZANNINI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- la presente **deliberazione**:

- è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 12/12/2019
- è stata comunicata:  Prefettura di Ancona
- è stata trasmessa in data ....., prot. n. .... alla Regione Marche – Comitato di Controllo;

- E' divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami;
- decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento;
- a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Nella seduta del ..... n. ....

li, .....

Il Direttore  
F.to Dr. Marco Zannini